



**COMUNE DI
SAN PIETRO DI MORUBIO**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E IL FUNZIONAMENTO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

ART. 1

Funzioni del Nucleo di valutazione

Ai sensi del vigente articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell'articolo 14 del D.lgs. n. 150 /2009 alle autonomie territoriali, è individuato un nucleo di valutazione con le seguenti funzioni:

- a. propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei responsabili incaricati di posizione organizzativa e l'attribuzione ad essi dei premi, ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del C.C.N.L. 31/3/1999;
- b. elabora metodologie di valutazione per i restanti dipendenti dell'Ente non inquadrati nell'area delle Posizioni Organizzative;
- c. supporta l'amministrazione nella graduazione delle posizioni delle P.O.;
- d. verifica l'adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei responsabili dei servizi e del personale dipendente nel rispetto dei principi contrattuali e del D.lgs. 150/2009;
- e. valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.
- f. Verifica l'esistenza e l'attuazione dei sistemi di controllo interno di cui all'articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000;
- g. collabora con l'amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'ente locale;
- h. certifica la possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all'articolo 15 commi 2 e 4 del C.C.N.L. 1/4/1999;
- i. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- j. verifica i risultati delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- k. realizza indagini annuali volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione, nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce all'ANAC;
- l. comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e di amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all'ispettorato della funzione pubblica e all'ANAC;
- m. svolge ogni altra funzione che le disposizioni normative gli attribuiscono.

ART. 2

Composizione, requisiti e nomina

Il nucleo di valutazione è composto da un unico membro, nominato dal Sindaco, sulla base della presentazione del curriculum e della valutazione dell'esperienza in possesso del soggetto.

Il Sindaco, qualora lo ritenesse opportuno per una più puntuale valutazione del livello delle esperienze e capacità dell'interessato, potrebbe richiedere un colloquio con il medesimo.

Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001.

L'incarico assegnato ed il curriculum del componente del Nucleo di Valutazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'ente, a cura del responsabile del servizio di gestione delle risorse umane.

Il membro del nucleo di valutazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana o di altri Paesi dell'Unione europea;
- b. non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- c. non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
- d. non trovarsi, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- e. non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;
- f. non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
- g. non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- h. non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione del Comune;
- i. non aver svolto attività professionale in favore o contro l'amministrazione, a meno che la stessa non sia stata meramente episodica;
- j. non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i responsabili incaricati di posizione organizzativa, o con i membri della giunta comunale;
- k. non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'OIV/Nucleo di Valutazione prima della scadenza del mandato;
- l. non essere revisore dei conti presso la stessa amministrazione;
- m. non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.
- n. essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale. Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle

pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance. In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso dell'esperienza, prevista dalla successiva lett. m, di almeno cinque anni;

o. essere in possesso di un'esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero in possesso di un'esperienza giuridico- organizzativa. Ai fini del rinnovo o della nomina, assume rilievo l'esperienza già maturata nella stessa qualità, anche presso altra amministrazione;

p. avere buone conoscenze informatiche.

La presenza dei requisiti di cui alle lettere a. n. o. p. deve risultare dal curriculum vitae. L'assenza delle situazioni di cui alle altre lettere deve essere oggetto di una formale dichiarazione.

Vista la ridotta dimensione dell'ente e della relativa misurazione e valutazione delle attività, possono far parte del nucleo di valutazione di questo ente anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione in diverse amministrazioni.

L'Unione può costituire il Nucleo in forma associata con altre pubbliche amministrazioni locali, previo apposito protocollo di intesa che dovrà definire le modalità di funzionamento dello stesso, nel rispetto delle disposizioni normative in materia.

ART. 3

Durata del mandato e eventuale revoca dell'incarico

Il mandato ha durata biennale, rinnovabile una sola volta, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina.

L'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata.

L'importo da corrispondere al nucleo di valutazione è stabilito con deliberazione di Giunta.

ART. 4

Attività di supporto al Nucleo di valutazione

Il segretario comunale fornisce il necessario supporto al Nucleo di Valutazione Interno. Il responsabile del servizio di gestione delle risorse umane assicura le risorse umane ed organizzative necessarie al funzionamento del Nucleo di Valutazione.